



**CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI NAPOLI**

ORDINANZA N.41/79

Il Capo del Circondario Marittimo di Napoli:

- VISTA la propria Ordinanza n.28/78 in data 9 marzo 1978;
- VISTO il foglio n.4370 in data 28 giugno 1979 dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Napoli, dal quale si rileva che il costone sovrastante la calata di riva del nuovo porto turistico di Marina di Caterola di Capri è stato bonificato;
- CONSIDERATO che invece persiste tuttora il pericolo di frane nella zona a levante della radice del molo di sopraflutto di detto porto;
- RITENUTA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;
- VISTI gli art. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327 e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328.

O R D I N A

- Art.1 - E' fatto divieto a chiunque di transitare e/o sostare, anche a bordo di navi o natanti di qualsiasi genere:
- a) sulla fascia demaniale marittima e nello specchio acqueo prospicienti il tratto di costa, della lunghezza di metri 500 (cinquecento), a partire dalla radice del molo di sopraflutto del nuovo porto turistico di Marina di Caterola di Capri, verso levante, per un'ampiezza di m.100 (cento) dalla costa stessa;
- Art.2 - Nella zona del nuovo porto di Marina di Caterola di Capri delimitata dal molo di sopraflutto (lato di levante) e dal pennello di sottoflutto (lato di ponente), è fatto divieto di sostare e transitare, tanto alle persone quanto ai mezzi terrestri e marittimi.
- Art.3 - In deroga a quanto stabilito nell'art.2, nel suddetto porto turistico di Marina di Caterola di Capri è consentito il transito e/o la sosta al personale e ai mezzi addetti ai lavori per la costruzione di opere nel porto stesso per conto della Cassa per il Mezzogiorno.
- Art.4 - La Cassa per il Mezzogiorno e le Imprese appaltatrici dei lavori di cui al precedente art.3 restano anche responsabili per qualsiasi danno potesse derivare a persone e/o cose durante la esecuzione dei lavori stessi; esse sono altresì tenute a sistemare, nelle zone interessate dai lavori, idonei cartelli monitori in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, indicanti





CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI NAPOLI

ORDINANZA N.41/79

i divieti stabiliti dalla presente Ordinanza.

Art.5 - Oltre ad essere responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose, i contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art.6 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n.28/78 del 9 marzo 1978 richiamata nelle premesse.

Napoli, 4 luglio 1979

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
(Alberto ROMANO)

IL COMANDANTE IN 2°
Capitano di Vascello (CP)
(Antonio Padova)



P.E.P.

GUARANTIA (CP)
(Giovanni)